

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1497

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007

Disposizioni in materia di lavoratori postelegrafonici
cessati dal servizio

ONOREVOLI SENATORI. - I contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti vanno attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale.

Dall'ottobre 1994 allo stesso mese del 1995, invece, i pensionati dell'ex Ente poste italiane si videro ingiustamente esclusi da tali benefici.

In tale modo, solo un numero limitato di postelegrafonici in quiescenza, in un determinato arco temporale, non ha usufruito sulla buonuscita e sulla pensione del vantaggio di vedere considerati anche gli incrementi sti-

pendiali concessi in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Appare dunque indispensabile risolvere questa vera e propria discriminazione, procedendo al ricalcolo del trattamento di pensione con la considerazione anche degli incrementi retributivi cadenzati in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e nell'ambito dell'arco vigente del contratto.

Appare quindi indifferibile l'esame del presente disegno di legge per porre fine ad una discriminazione di trattamenti rispetto ad altri lavoratori e ad altre categorie che si trovano in condizioni analoghe.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995)

1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato Ente «Poste Italiane» ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo tra il 1° ottobre 1994 e il 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefici economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

